

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA
Viale Oceano Indiano n.17/19
00144 ROMA (RM)

Iscrizione N: RM20768
Il Presidente
della Sezione regionale del Lazio
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 28/05/2018 registrata al numero di protocollo 15860/2018 dalla ditta **SAI - ECO RECYCLING S.A.S. DI ORONI ALESSANDRO E C.** a seguito di cessione di azienda della ditta EDIL STRADE CROCICCHIA DI CROCICCHIA MARCO E C. SNC così come rogitato con atto notarile Rep. N. 64902 Racc. n. 30597 reg.to il 02/05/2018 dal dott. Giorgio Imparato Notaio in Vetralla.

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio in data **18/07/2018** con la quale l'impresa/Ente **SAI - ECO RECYCLING S.A.S. DI ORONI ALESSANDRO E C.** è stata iscritta all'Albo nella categoria **4** classe **F**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: SAI - ECO RECYCLING S.A.S. DI ORONI ALESSANDRO E C.

Con Sede a: CAPRANICA (VT)

Indirizzo: VIA GIACOMO MATTEOTTI, 39

CAP: 01012

C. F.: 02221470566

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

4 - F

Inizio validità: 18/07/2018

Fine Validità: 23/03/2023

Responsabile/i tecnico/i:

ORONI ALESSANDRO

codice fiscale: RNOLSN90P27H501B

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

SAI - ECO RECYCLING S.A.S. DI ORONI ALESSANDRO E C.

Numero Iscrizione RM20768

Prot. n.21852/2018 del 17/08/2018

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Numero posizione: 6314



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA
Viale Oceano Indiano n.17/19
00144 ROMA (RM)

Targa: **AC893386**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA93AP93370A68334

Targa: **CK828GK**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WDB9523141K846497

Targa: **DN336ZK**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: XLER4X20005196427

Targa: **VT424628**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WMAM065198Y017544

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **VT424628**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **AC893386**
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **CK828GK**
Tipo: AUTOCARRO

**Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[01.01.02] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.13] [02.01.03] [02.04.01] [10.12.01] [10.12.08] [10.13.11] [17.01.01]
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.05] [17.04.07] [17.05.04]
[17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [19.12.05] [19.12.09] [19.13.02]

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **DN336ZK**
Tipo: TRATTORE STRADALE

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA
Viale Oceano Indiano n.17/19
00144 ROMA (RM)

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

ROMA, 17/08/2018

Il Segretario
- Dott. Giovanni Paolo Gurgone -

Il Presidente
- Avv. Mauro Vaglio -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

